

**PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI E DI INTERVENTI PER
L'ATTIVAZIONE ED ATTUAZIONE DI Percorsi di AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'**
CUP: E84H22000120006
FINANZIATO A VALERE SUL PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1,
INVESTIMENTO 1.2

TRA

Dott.ssa Claudia Pedercini nata a Chiari (BS) il 30/11/1977 C.F. PDRCLD77S70C618A, la quale interviene al presente atto in qualità Direttore dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, con sede legale in piazza Donatori di Sangue 7, 25016 Ghedi, codice fiscale e partita IVA 02987870983, in qualità di Ente capofila dell'Ambito distrettuale della Bassa Bresciana Centrale (in seguito Azienda Territoriale)

E

Sig.ra TOSTI KERON nata a GAVARDO (BS) il 17/06/1990 C.F. TSTKRN90H57D940K il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società MESTIERI LOMBARDIA con sede legale e domicilio fiscale in FLERO (BS), PIAZZA DELLE SORGIVE 35/36 codice fiscale 08890720967 e partita IVA 08890720967, (di seguito definito soggetto accreditato)

L'Azienda Territoriale per i servizi alla persona Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale (in avanti anche solo "Azienda") è titolare delle funzioni amministrative in materia di politiche e servizi sociali, affidate dai Comuni soci.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., recante il Testo Unico degli Enti Locali (in avanti anche solo "TUEL"):

- *Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)*
- *I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".*

La centralità della persona e l'integrazione dei servizi, nell'ottica della valorizzazione del partenariato con il privato sociale, è sostenuta dal vigente quadro normativo regionale. In particolare, la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 e ss. mm. (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) in più parti fornisce elementi da cui ricavare la piena coerenza dell'iniziativa aziendale:

- nell'art. 2 (Principi e obiettivi), laddove è previsto che "1. Il governo della rete delle unità d'offerta sociali si informa ai seguenti principi:
 - libertà di scelta, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni;
 - personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona;

- sussidiarietà verticale e orizzontale (...);
- nell'art. 3 (Soggetti), a mente del quale "1. Nel quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:
 - a) i comuni, singoli e associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali e gli altri soggetti di diritto pubblico;
 - b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà;
 - c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale;
 - d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale. È garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali".
- Nell'art. 13, comma 1, lettera a), attribuisce ai Comuni singoli e associati e alle Comunità Montane, ove delegate, la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3;

Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

- all'Art. 1 comma 5 prevede che "alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati."
- all'art. 17 introduce la possibilità per il Comune di concedere, su richiesta dell'interessato, titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- all'art. 6 e 11 individua nel sistema di accreditamento una delle modalità preferenziali per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici fra fornitori, committenti e utenti del sistema di assistenza sociale.

Vista la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021 e gli atti di programmazione nazionale "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023", il "Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023" e il "Piano nazionale per le non autosufficienze 2022-2024", in cui sono individuati i primi Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS).

Rilevato che l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Rilevato, ancora, che le Linee di indirizzo regionale per l'elaborazione dei piani di zona, approvate con DGR 2167 del 15 aprile 2024 confermano quanto già contenuto nella precedente DGR (4563 del 19 aprile 2021), riconoscendo il "Ruolo del Terzo Settore"; in particolare, "il processo di programmazione - analisi, progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione - orientato a un modello di policy integrato e trasversale operato in forte sinergia tra Ambiti territoriali, AST, ASST e Terzo Settore".

Considerato che occorre favorire la più ampia partecipazione degli enti del terzo settore e consentire anche alla SA di avere un albo di enti qualificati per l'erogazione dei servizi sociali dell'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale.

Tenuto conto che l'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale, in osservanza ai principi generali sanciti dalla normativa che regola il Settore del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali, riconosce e promuove il valore economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale, di tutti gli organismi non lucrativi di utilità sociale, della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale operanti nel territorio dell'Ambito 9.

Richiamato il Piano di Zona per il triennio 2021 - 2023, prorogato al 31.12.2024, che prevede:

- politiche di inclusione specificatamente dedicato all'applicazione della logica del progetto di vita;
- interventi a favore di persone con disabilità.

Visti

- la vigente regolamentazione in materia di Next Generation EU e quella in materia di PNRR a livello interno, meglio elencata nell'Avviso n. 1/2022;
- la Direttiva n. 24/2014/UE sulla disciplina in materia di appalti, in particolare il Considerando 114 e l'art. 1, comma 4;
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore";
- la legge n. 124/2017 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 382/2022 in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. XI/2167 del 15 aprile 2024 (Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-2027");
- il Piano di Zona 2021-2023, prorogato al 31.12.2024.

PREMESSO CHE

- I Comuni dell'Ambito distrettuale n. 9 hanno costituito un Tavolo zonale di programmazione degli interventi definiti nel Piano di Zona approvato con accordo di programma ai sensi dell'articolo 19 della L. 328/2000;
- con il D.L. n. 59/2021, coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101, è stato approvato il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, è stato approvato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), che prevede il coinvolgimento - in qualità di soggetti attuatori - degli Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.).
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con quanto previsto dal succitato Piano Operativo, ha pubblicato in data 15 febbraio 2022 l'Avviso pubblico 1/2022 "PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili" per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con scadenza al 31 marzo 2022.
- l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale a seguito di esperimento di avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento da finanziare ha partecipato, in qualità di ente capofila, all'Avviso relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", finanziato dall'U.E. - Next Generation Eu;
- a seguito di presentazione della scheda progettuale è stata sottoscritta in data 25 agosto 2022 la convenzione tra l'Azienda territoriale per i Servizi alla Persona Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale e con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per l'attuazione del progetto.
- Il finanziamento ha lo scopo di realizzare Percorsi di autonomia per 12 persone con disabilità, attraverso la costruzione di progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa correlati all'abitare in autonomia presso la struttura sita in Via Cesare Battisti Ghedi (Brescia);
- La convenzione Ministeriale espone un contributo generale di € 715.000,00 di cui € 300.000,00 destinato ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 107 del 03.09.2024 il Direttore dà avvio al procedimento di accreditamento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 131 del 04.11.2024 è stato approvato ed è stato pubblicato sul sito dell'Azienda Territoriale per i servizi alla persona l'elenco degli operatori economici accreditati per lo svolgimento dei servizi di cui in oggetto e il

Consorzio Mestieri Lombardia risulta accreditato per la Linea C con conseguente stipula del patto di accreditamento per lo svolgimento degli interventi descritti nel Capitolato Speciale allegato n. 2 alla procedura di accreditamento;

- il Capitolato citato è considerato allegato al presente patto di accreditamento;

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Patto disciplina i rapporti tra l'Azienda Territoriale ed il soggetto accreditato iscritto nell'elenco dei soggetti accreditati per la *Linea C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza (C2. Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi)*.

L'iscrizione in tale elenco comporta la conoscenza e l'accettazione delle funzioni attribuite all'Azienda di controllo e vigilanza sull'attività gestionale del soggetto accreditato, per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti, del livello degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente documento.

La sottoscrizione del patto di accreditamento tra l'Azienda e l'Ente accreditato implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad erogare i servizi per i quali è stato accreditato.

Lo stesso patto non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda ovvero dei Comuni dell'Ambito di affidare servizi alla impresa accreditata.

ART. 2 - REQUISITI ACCREDITAMENTO

L'Ente accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativi e gestionali di accreditamento indicati nell'Avviso e dichiarati nella domanda; si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi.

L'Azienda Territoriale si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di sospensione o risoluzione del Patto di Accreditamento.

ART. 3 - OGGETTO

Oggetto del Patto di Accreditamento è lo svolgimento di servizi contenuti nella Linea C. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza (C2. Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi) a favore di persone con disabilità psichica, fisica intellettiva e sensoriale maggiorenni residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale della Bassa Bresciana Centrale e beneficiari, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale 9 - Bassa Bresciana Centrale.

Il servizio prevede gli interventi descritti nell'Avviso di accreditamento e nei relativi allegati.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

L'ente accreditato si impegna ad eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente Patto di accreditamento. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte. Per le caratteristiche del servizio si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale allegato al presente patto di accreditamento.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'ente accreditato ha la responsabilità di provvedere a segnalare al referente dell'Azienda Territoriale ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Patto. In tale quadro l'ente accreditato è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Il soggetto accreditato partecipa alle equipe di coordinamento programmate dall'Azienda Territoriale in merito alla conduzione e verifica del servizio, sia a livello di Ambito distrettuale che di equipe multiprofessionale territoriale.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO

L'ente accreditato dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio affidatogli, con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso dei titoli necessari per lo svolgimento delle prestazioni professionali. Inoltre, il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto del Patto ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.

Il soggetto accreditato si impegna per tutte le tipologie di fruitori ad:

- erogare indistintamente gli interventi/servizi per cui si è accreditato ad ogni soggetto fruitore rientrante nella tipologia di utenza per cui si è accreditato senza discriminazione o selezione alcuna, pena l'esclusione dall'albo dei soggetti accreditati;
- svolgere gli interventi concordati per l'intero arco di validità del Patto di accreditamento;
- garantire l'immediata comunicazione all'Azienda, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato e il fruitore dell'intervento;
- fornire al Servizio Sociale di riferimento elementi di conoscenza rispetto all'andamento quali-quantitativo del servizio;
- informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, rispetto ad ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi modo connessa all'esecuzione del servizio;
- vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti "fruitori";
- rilevazione dati e bisogni mediante l'adozione di un sistema di raccolta dati attraverso schede organizzate in materiale coerente, produrre report periodici sulle attività svolte e le risorse umane e materiali impegnate;
- dotazione di idonei mezzi di trasporto per le attività previste di accompagnamento, oppure avere a disposizione per trasporto ausili o operatori in caso di necessità;

- nello svolgimento delle attività in oggetto l'ente accreditato dovrà avere in dotazione un proprio automezzo i cui costi saranno a carico dell'ente stesso.

ART. 6 - ONERI DELL'ENTE ACCREDITATO IN MATERIA DI RISPETTO DEI PRINCIPI DEL PNRR E DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE

L'ente accreditato è tenuto a rispettare gli obblighi specifici derivanti dal PNRR come di seguito esposto:

- Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH). L'ente accreditato, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente incarico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al presente Capitolato.
- Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità. L'ente accreditato è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47 commi 2, 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 in base al numero dei dipendenti presenti in organico. Nel caso di violazioni agli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis, dell'art. 47, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, come disposto dal comma 6 del suddetto articolo, verranno applicate le penali all'ente accreditato previste nelle Linee guida ministeriali del DPCM 7 dicembre 2021;
- Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile. L'ente accreditato è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
- Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone. L'ente accreditato è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati all'intervento con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.

Fermo restando l'obbligo dell'osservanza da parte dell'ente di quanto stabilito nel presente articolo relativamente agli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e assicurativi rimane inteso che l'Azienda è del tutto estranea alle eventuali controversie che dovessero

insorgere tra l'ente accreditato stessa e i singoli dipendenti/soci lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.

Resta inteso che i rapporti tra l'ente accreditato e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l'applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l'Azienda e i lavoratori. L'Azienda ne rimane pertanto totalmente estranea.

L'ente accreditato è tenuto a:

- impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. È tenuta inoltre a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto e le eventuali modifiche contrattuali introdotte durante il periodo dell'appalto, nonché all'accantonamento per T.F.R. L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori;
- fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto sopra prescritto, a richiesta dell'Azienda, con l'avvertenza che in caso di inosservanza dei suddetti obblighi il contratto si risolverà di diritto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'ente accreditato;
- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per la realizzazione delle attività di cui al presente accreditamento;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del patto di accreditamento;
- garantire per tutta la durata dell'accreditamento il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative all'oggetto dell'accreditamento;
- assicurare la continuità delle attività proprie del presente capitolato con proprio personale nei casi di assenza temporanea o dimissioni del personale in essere;
- fornire ai propri operatori gli strumenti occorrenti per la realizzazione delle attività e delle prestazioni richieste nel presente capitolato;
- predisporre un apposito fascicolo nominativo, per ciascun operatore del Servizio, contenente la seguente documentazione:
 - i. fotocopia autentica del titolo di studio ove richiesto;
 - ii. certificato di identità;
 - iii. qualifica e profilo professionale;
 - iv. certificato di sana costituzione, anche ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 81/2008;

- v. curriculum professionale comprovante il possesso dei requisiti professionali e gli eventuali corsi di aggiornamento;
- vi. documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo;
- vii. copia del certificato di iscrizione all'albo, ove richiesto;
- viii. ogni dichiarazione resa e sottoscritta in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi e anticorruzione.

Il personale è tenuto inoltre a rispettare il segreto professionale e le norme vigenti sul trattamento dei dati sensibili.

L'ente accreditato si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in tema di pari opportunità, generazionali e di genere nonché di inclusione lavorativa delle persone disabili.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

Il Soggetto Accreditato si impegna a garantire i servizi oggetto del Patto, accettandone i corrispondenti valori dei voucher contenuti all'art. 2 del Capitolato allegato. I valori economici indicati si intendono oltre IVA, in riferimento all'applicazione dell'art. 10 comma 1, n. 18, del DPR 633/72.

ART. 8 - RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

Ai fini dell'erogazione del compenso, il soggetto accreditato deve inviare la documentazione, richiesta e predisposta secondo format da concordare con l'Azienda e inviata all'Azienda a mezzo PEC con cadenza mensile.

A seguito dell'approvazione da parte dell'Azienda della documentazione attestante le spese sostenute e le attività svolte, il soggetto accreditato può emettere regolare fattura per un importo pari a quello rendicontato ed approvato dall'Azienda.

Le fatture dovranno indicare il CIG, il CUP ed il codice univoco UFNVDU e quanto verrà stabilito dall'Azienda.

L'Azienda si impegna a verificare e ad approvare il rendiconto trasmesso entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Detto termine decorre dalla data di invio di tutta la documentazione richiesta correttamente compilata. Eventuali richieste di integrazione e/o rettifica della documentazione trasmessa da parte dell'Azienda, comportano l'interruzione del suddetto termine di pagamento.

L'Azienda si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni, effettivamente rese dal soggetto accreditato e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione di D.U.R.C., entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all'Azienda non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del Patto di accreditamento da parte del soggetto accreditato. Nulla è dovuto per voucher sociali o prestazioni non autorizzate dall'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso con il soggetto accreditato contestazioni formali previste dal presente avviso.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In relazione all'art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, è fatto obbligo all'Ente utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto stabilito nel comma 5 di tale legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accreditamento dovranno essere registrati su tali conti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

ART. 10 - MONITORAGGIO E CONTROLLI SULLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda detiene il ruolo di regia del servizio, e mantiene funzioni di indirizzo e controllo sullo stesso.

Il personale impiegato dovrà coordinarsi con il competente funzionario dotato di idonei poteri per impegnare l'ente verso l'esterno, e supportarlo nell'istruttoria ai fini dell'adozione a sua cura dei diversi provvedimenti finali che si renderanno necessari nella concreta operatività del servizio.

L'ente accreditato avrà l'obbligo di attenersi a quanto previsto nelle linee attuative del presente capitolato.

L'Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti.

Oggetto specifico del monitoraggio sarà:

- il processo di lavoro attraverso l'analisi dei dati prodotti nel corso dell'attuazione del progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi tutti gli attori coinvolti;
- la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e la verifica dello stato di attuazione del progetto.

ART. 11 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda ha diritto in qualsiasi momento, senza preventiva informazione, ad effettuare controlli ed ispezioni, al fine di verificare in particolare: le attività svolte, la qualità e l'efficacia dei servizi prestati, l'idoneità del personale ed il perseguimento delle finalità del servizio. I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall'Ambito attraverso: ispezioni, incontri con il Comune, incontri con il Coordinatore dell'ente accreditato ed eventuale partecipazione ai gruppi di lavoro tra gli operatori e il Coordinatore dell'ente accreditato.

In particolare, l'Azienda ha ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso di quanto contenuto nell'avviso;
- al rispetto degli orari di lavoro con particolare attenzione sia alla qualità, sia all'efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'ente accreditato.

Qualora l'Azienda riscontri irregolarità od omissioni dell'ente accreditato nell'adempiere agli obblighi di cui al presente avviso, provvederà alla formale contestazione per iscritto con PEC.

ART. 12 - VALIDITA' DEL PATTO

Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 30/06/2026.

ART. 13 - RESPONSABILITA' E MANLEVA

I soggetti accreditati si obbligano a sollevare l'Azienda e i Comuni da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese sostenute a tal titolo dall'Azienda saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dagli stessi soggetti erogatori.

I soggetti accreditati sono sempre responsabili, sia verso l'Azienda sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essi sono pure responsabili dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Azienda o a terzi

ART. 14 - MANTENIMENTO DEI REQUISITI E VARIAZIONI DI ASSETTI PROPRIETARI E ORGANIZZATIVI

Il soggetto accreditato si impegna a conservare tutti i requisiti organizzativi generali, tecnologici e strutturali dichiarati in sede di partecipazione alla presente procedura di accreditamento e a comunicare all'Azienda Territoriale ogni variazione che possa compromettere il mantenimento dei requisiti di accreditamento. In particolare, l'Ente gestore dovrà dare tempestiva e formale comunicazione in caso di:

- modifica della persona del legale rappresentante;
- cessazione dell'attività, con indicazione della data di effettiva cessazione;
- ogni altra condizione che modifichi i termini dell'accREDITAMENTO.

ART. 15 - SANZIONI

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Accreditato, la Stazione Appaltante applicherà, qualora si verificano inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanza nello svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto nel capitolato, nelle disposizioni impartite dagli Uffici di Piano, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1‰ (uno per mille) da calcolare sull'importo complessivo dei voucher erogati al momento della rilevazione dell'inadempienza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del Codice dei Contratti pubblici, alle condizioni e con le modalità di seguito descritte.

Della proposta di applicazione delle sanzioni viene data comunicazione all'Accreditato il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il RUP, disponendo o meno per l'applicazione della penale in via definitiva. La sanzione può non essere applicata qualora l'Accreditato dimostri che il ritardo dell'adempimento discende da cause di forza maggiore o da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volontà o facoltà a lui attribuibili. La sanzione applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.

ART. 16 - REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

Qualora, nel corso del periodo di accreditamento, l'Azienda rilevi il venir meno, in capo ad un soggetto accreditato, di una delle condizioni o requisiti richiesti nel presente avviso, la stessa provvederà ad una contestazione formale degli addebiti, informando al contempo i Comuni dell'Ambito Territoriale. Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire all'Azienda entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La contestazione, con allegate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, viene trasmessa alla Commissione di cui al precedente

art. 8, la quale, esaminata la documentazione, esprime una determinazione definitiva, che viene inoltrata ai soggetti interessati. La Commissione provvede quindi a stilare un verbale per la cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

In particolare, comporta revoca dell'accreditamento:

- sopravvenuta causa di motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 applicabile in via analogica alla presente procedura;
- in caso di comportamenti lesivi della dignità e della sicurezza della persona/beneficiaria, in caso di comportamenti che violano i principi di correttezza e lealtà nella pubblicità, di correttezza e trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, nonché in caso di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni;
- errore grave nell'esercizio delle attività;
- violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- in caso di esito interdittivo delle informazioni antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di gravi violazioni, nella gestione dei servizi, degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto stesso;
- in caso di violazione ex art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione, nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti in un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei servizi e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- in caso di mancato adeguamento dei servizi a ulteriori norme nazionali e regionali in materia;
- in caso di modifiche del raggruppamento, del Soggetto accreditato;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, ritardi ripetuti dei pagamenti degli stipendi, irregolarità contributiva e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionale e dagli accordi integrativi territoriali;
- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- interruzione non motivata del servizio;
- sub-appalto totale o parziale del servizio;

Il soggetto cancellato dall'elenco dovrà garantire il mantenimento del servizio per un periodo di almeno 15 giorni.

ART. 17 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, all'Avviso Pubblico per l'accreditamento delle unità d'offerta sociali.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali, incidenti sul contenuto del Patto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato, previa adeguata informazione fra le Parti.

ART. 18 - SPESE

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'accreditato.

ART. 19 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Brescia.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Territoriale per i Servizi alla persona, con sede in Piazza Donatori di Sangue 7 Ghedi.

Il trattamento di dati personali viene effettuato, nell'ambito delle attività istituzionali e amministrative svolte dall'Azienda, per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 679/2016) e in esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento UE n. 679/2016), nel rispetto delle normativa legislativa e regolamentare e per le finalità ivi previste.

I dati verranno trattati dal personale interno all'Azienda ciascuno nell'ambito delle mansioni assegnate e sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (con modalità sia analogiche sia informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali. A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi.

I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti esterni all'Ente e non saranno in altro modo divulgati.

I dati verranno conservati per il tempo di vigenza contrattuale e fino all'espletamento, se dovuto, della verifica tecnica, comunque non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali i dati personali vengono trattati. In caso di controversie fino al passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale.

È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 679/2016 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi per iscritto all'Azienda al seguente indirizzo segreteria@ambito9.it

Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 679/2016, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti

autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal contratto, il soggetto appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679, sarà autorizzato al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Azienda. Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti/dati/banche dati indispensabili per erogare il servizio oggetto del contratto che saranno messi a disposizione del Responsabile mediante trasmissione/caricamento su *server* condivisi (anche in *cloud*) da parte del Titolare, oppure saranno raccolti direttamente dal Responsabile presso l'interessato.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto. È fatto divieto all'impresa aggiudicataria ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti all'attività stessa.

Ogni trattamento dei dati suddetti, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo, su indicazione del Titolare del trattamento, sarà tenuto a restituire allo stesso i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.

Qualora il Responsabile non garantisca l'adempimento dei compiti individuati dall'art. 28, comma 3, il contratto si intenderà risolto ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico, con riferimento ai e nell'ambito dei trattamenti che saranno effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 2016/679.

ART. 21 - REGISTRAZIONE

Il presente Patto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Ghedi, il

p. l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
Dott.ssa Claudia Pedercini
(firmato digitalmente)

p. il Soggetto Accreditato Consorzio Mestieri Lombardia
TOSTI KERON
(firmato digitalmente)